CAMERA DEI DEPUTATI N. 3762-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 12 marzo 1996

(Relatore: **GIACOVAZZO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 gennaio 1996 (v. stampato Senato n. 669)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MARONI)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BIONDI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(FIORI)

E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(BERNINI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 gennaio 1996

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3762 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 669), che viene allegata.

GIACOVAZZO, *Relatore.*

ALLEGATO

L'Accordo sui servizi aerei stipulato tra il nostro Paese e l'Albania nasce dal bisogno di disciplinare un ingente traffico passeggeri e commerciale che si è venuto a creare dal 1991 a seguito del mutato regime albanese. L'aspetto operativo più saliente dell'Accordo in parola è contenuto nell'annesso, che prevede piena libertà operativa a favore dei vettori designati da ciascuna parte contraente. Si tratta del solo accordo aeronautico stipulato dal nostro Paese con simili caratteristiche, che si traducono nell'assenza di qualsivoglia limitazione, sia di frequenze sia di capacità, al traffico di linea. La parte dispositiva dell'Accordo si limita, sostanzialmente, a riprodurre le disposizioni della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile. Particolare rilievo rivestono gli articoli che:

prevedono l'esenzione fiscale e doganale per i beni che giungono nel territorio dell'altra parte contraente e che sono necessari allo svolgimento del collegamento aereo (articolo 6);

fissano le norme da seguire per la definizione delle « tariffe » e prevedono che le stesse vadano approvate dalle competenti autorità nazionali (articolo 8);

prevedono il libero « trasferimento degli utili » che derivano dall'esercizio delle attività commerciali connesse alla vendita di biglietti (articolo 13);

prevedono su base di reciprocità il diritto di mantenere sul proprio territorio personale tecnico e amministrativo della compagnia aerea dello Stato ospitato con regime di ingresso agevolato;

perseguono la sicurezza della navigazione con le garanzie canoniche e le consultazioni periodiche fra le parti;

dettano il regime di regolamentazione delle controversie per l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo, privilegiando la via diplomatica o, in caso di fallimento, prevedendo il ricorso alla procedura arbitrale.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3762A
Lire 500